

Accordo attuativo dell'accordo del 7 marzo 2007

**per la corresponsione al personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
del premio di risultato relativo all'annualità 2012**

Il giorno 31 maggio 2013;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella persona del Capo di Gabinetto,
Prof. Vincenzo Valentini;

la Rappresentanza Sindacale del SIAG-FIBA-CISL nella persona della Dott.....;

la Rappresentanza Sindacale della FISAC-CGIL nella persona della Dott. ~~.....~~ **GIORGIA GILBERTI**

la Rappresentanza Sindacale del SIBC Antitrust nella persona del Dott. **RICCARDO PICCOLI**
EMILIO ALARI

la Rappresentanza Sindacale della UILCA AGCM nella persona del Dott. **N. LAURICELLA**
PATRIZIA BISOLO

- VISTO il comma 6 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevede che l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (di seguito anche Autorità) deliberi le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento e quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese;
- VISTO il comma 2 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;
- VISTO il Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità e l'Accordo per la revisione della struttura del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità e per l'adeguamento di alcune norme riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro del 30 dicembre 2003;
- VISTO l'accordo per la revisione di alcuni aspetti dell'ordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 marzo 2007, ed in particolare l'istituto ivi previsto del "premio di risultato", volto ad incentivare la prestazione di una peculiare diligenza nello svolgimento della propria attività da parte del personale in servizio presso l'Autorità;
- VISTO l'accordo attuativo del 29 aprile 2008, riguardante i criteri e le modalità di calcolo e di assegnazione dell'istituto economico "premio di risultato" per l'anno 2007;
- VISTO l'accordo per la modifica e l'integrazione dell'articolazione del trattamento economico dei dipendenti dell'Autorità dell'8 luglio 2010;

[Handwritten signatures and initials]

- CONSIDERATO che, esclusivamente per l'annualità 2007, tale istituto è stato assegnato ai dipendenti dell'Autorità secondo i criteri e le modalità previste nel citato accordo del 29 aprile 2008, mentre per le annualità 2008, 2009 e 2010 è stato conferito applicando le disposizioni previste dall'accordo dell'8 novembre 2010;
- CONSIDERATO che non ha trovato attuazione la previsione di cui al comma 8 dell'accordo dell'8 novembre 2010, secondo la quale le Parti si erano impegnate a definire, entro il 31 dicembre 2010, i criteri applicativi del premio di risultato spettante a partire dal 1° gennaio 2011;
- VISTO l'accordo del 14 settembre 2012 attuativo dell'accordo del 7 marzo 2007 per la corresponsione al personale del premio di risultato relativo all'annualità 2011, con il quale, nelle more dell'avvio da parte dell'Amministrazione della trattativa volta a stabilire i criteri applicativi del premio di risultato spettante per gli anni a partire dal 2012 in poi, il premio per l'anno 2011 è stato conferito applicando disposizioni analoghe a quelle previste dall'accordo dell'8 novembre 2010;
- RITENUTO opportuno, nelle more dell'avvio da parte dell'Amministrazione della trattativa volta a stabilire, in esecuzione dell'accordo del 7 marzo 2007, i criteri applicativi del premio di risultato spettante per l'anno 2013 ed a stabilire nuove modalità di valutazione e progressione per gli anni successivi, stralciare la parte relativa all'anno 2012, in considerazione delle numerose modifiche organizzative intervenute nell'anno di riferimento, fermi restando gli elementi essenziali desumibili dai criteri di valutazione e dalle previsioni stabilite nell'accordo del 7 marzo 2007;
- VISTE le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici;

stipulano il presente accordo

1. Con riguardo all'anno 2012, il premio di risultato verrà attribuito nella misura seguente per ciascuna qualifica di appartenenza alla data del 31 dicembre 2012, in base a tre livelli di giudizio definiti A, B e C, secondo la tabella qui di seguito riportata, ciascuno dei quali sarà attribuito ad un terzo del personale per ogni qualifica di appartenenza.

	A	B	C
Dirigente	4.785	4.386	3.987
Funzionario	3.567	3.270	2.973
Direttivo contratto di specializzazione	1.505	1.380	1.254
Impiegato	2.834	2.598	2.361
Commesso	2.179	1.997	1.815

Handwritten signatures and initials

2. La valutazione utile per la corresponsione del premio di risultato al personale con qualifica di dirigente sarà attribuita dalla Commissione di cui all'accordo del 7 marzo 2007, integrata dal Vice Segretario Generale, il quale non percepisce il premio di risultato, secondo i criteri di valutazione ivi stabiliti.
3. Fermi restando i criteri di valutazione stabiliti nell'accordo del 7 marzo 2007, al personale non avente la qualifica di dirigente la valutazione utile per la corresponsione del premio di risultato sarà attribuita, sentiti i responsabili delle unità organizzative di appartenenza alla data del 31 dicembre 2012:
 - da coloro che hanno ricoperto nel 2012 l'incarico di Direttore generale per un periodo superiore a sei mesi, nel caso in cui l'unità organizzativa di assegnazione o di preposizione al 31 dicembre 2012 era collocata all'interno di una Direzione generale secondo l'organigramma di cui al Regolamento di organizzazione in vigore alla medesima data;
 - dal Segretario generale, nel caso in cui l'unità organizzativa sia collocata all'interno di una Direzione generale priva di responsabile o non sia collocata in alcuna Direzione generale.
4. Per il personale addetto al Presidente, ai Componenti ed al Gabinetto, il premio sarà attribuito rispettivamente dal Presidente, dal Componente, dal Capo di Gabinetto.
5. Ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa di riferimento per la valutazione dell'apporto individuale secondo la qualifica di appartenenza si terrà conto delle assegnazioni come risultanti alla data del 31 dicembre 2012.
6. Il criterio della suddivisione del personale in tre gruppi da un terzo ciascuno, per qualifica di appartenenza, necessario per garantire da un lato l'effettiva differenziazione del premio di risultato, dall'altro il rispetto del vincolo complessivo di spesa, si applica per ciascuna dei quattro macrogruppi composti dalla Direzione Generale Concorrenza, dalla Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dal resto del personale con la qualifica di funzionario, operativo e esecutivo e dal gruppo dei dirigenti.
7. L'importo del premio viene ragguagliato al numero di giorni di servizio prestati nel corso del periodo considerato, qualora il personale sia entrato in servizio o abbia cessato il servizio nel corso del 2012.
8. Il premio non spetta per il periodo di servizio reso dai dipendenti presso altre Amministrazioni e Istituzioni nazionali o estere, in virtù di provvedimenti di comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica equivalente.
9. Le valutazioni dovranno essere contenute in una relazione sintetica relativa ad ogni unità organizzativa come risultante al 31 dicembre 2012 secondo le indicazioni che verranno tempestivamente fornite ai valutatori dall'USGRU. Le valutazioni dovranno essere rese note agli interessati e all'Autorità dall'USGRU in tempo utile affinché le somme in questione vengano corrisposte al personale unitamente alle competenze ordinarie non oltre il mese di luglio 2013.


10. Il personale interessato avrà cinque giorni di tempo per proporre eventuale ricorso all'Autorità per motivi di legittimità e di merito, decorrenti dalla data della notifica da parte dell'USGRU della relazione motivata relativa alla sua unità. Ove l'Autorità non provveda entro dieci giorni dal ricorso esso si intenderà accolto.
11. Le valutazioni effettuate ai sensi del presente accordo per l'anno 2012, in deroga a quanto previsto dall'accordo del 7 marzo 2007 in materia di titoli di servizio valutabili ai fini del concorso interno per dirigenti, saranno utilizzate esclusivamente ai fini della corresponsione del premio di risultato 2012.
12. Il Capo di Gabinetto, in qualità di delegato alle relazioni sindacali, provvederà entro il mese di luglio 2013 a comunicare alle OO.SS. firmatarie gli esiti dei processi di attribuzione del premio, per unità organizzativa, per qualifica, in forma anonima.

Per l'Autorità

Le rappresentanze sindacali

Il Capo di Gabinetto

SIAG-FIBA-CISL FISAC CGIL SIBC UILCA AGCM



Dichiarazioni a verbale:

Emilio Casaro *Emilio Casaro* *Emilio Casaro*

Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad avviare tempestivamente una trattativa per l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione e progressione giuridico-economica dei dipendenti.

Dichiarazioni a verbale della UILCA

La UILCA AGCM fa presente che con la sottoscrizione del presente accordo non intende pregiudizialmente acconsentire alla applicazione del "premio di risultato" solo fino all'anno 2013, restando inteso che tale istituto continuerà a trovare applicazione così come disciplinato dall'accordo del 7 marzo 2007 e successive integrazioni finché non venga individuato un diverso istituto volto ad incentivare con una voce accessoria del trattamento economico la prestazione nell'anno di riferimento di una peculiare diligenza nello svolgimento della propria attività da parte del personale in servizio.

Le organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo con riserva, non condividendo il richiamo ivi contenuto alle disposizioni di cui all'art. 8 del d.l. n. 78/2012 citate, in quanto ritenute inapplicabili al personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Dichiarano, pertanto, a tutti gli effetti di legge, che la sottoscrizione del presente accordo non costituisce atto di acquiescenza alle disposizioni dell'art. 9 citato, rimanendo in tal modo impregiudicata l'azione di difesa giudiziaria in corso davanti al Consiglio di Stato avverso le delibere dell'Autorità del 19 gennaio 2011 e del 4 agosto 2011, nonché la proposizione di eventuali ulteriori impugnative avverso qualsiasi altro atto applicativo del d.l. n. 78/2010 adottato dall'Autorità secondo l'interpretazione sin qui seguita del decreto stesso.

AB
M *M*